



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 143 del 9 Giugno 2022

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. (COMUNICATO UFFICIALE N. 99 DEL 7 GIUGNO 2022)

Si allega il Comunicato Ufficiale n. 99 del 7 Giugno 2022 relativo alle gare di spareggio fra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2021/2022.

1.2. (CIRCOLARI 30, 31 E 32 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI)

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale le sottoindicate Circolari della L.N.D.:

- **Circolare n. 30 del 3 giugno 2022:**
Legge 398/1991 – ininfluente, se non oggetto di accertamento, il superamento del limite dei ricavi nell'anno precedente.
- **Circolare n. 31 del 3 giugno 2022:**
30 giugno 2022 – obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione.
- **Circolare n. 32 del 3 giugno 2022:**
Fatturazione elettronica anche per le ASD/SSD in regime forfettario – D.L. n. 36 del 30 aprile 2022.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE CATEGORIA PULCINI 2022

Questo progetto è parte integrante del **Programma di Sviluppo Territoriale**, quindi basato sui presupposti tecnico-organizzativi considerati nei Centri Federali Territoriali ed applicati per le categorie di base, che si realizza essenzialmente considerando due principi:

1. per i bambini e le bambine: moltiplicare le opportunità di gioco e di esperienze pratiche da far vivere a tutti i partecipanti durante le sedute di allenamento ed in occasione degli incontri ufficiali;
2. per i Tecnici (e gli adulti in genere): incrementare le occasioni di formazione attraverso il coinvolgimento pratico nell'attività svolta in campo e con lo sviluppo di un percorso di incontri che si realizzi con continuità nel corso della stagione sportiva.

Le attività tecniche proposte nel Torneo Pulcini **#GrassrootsChallenge** sono state sviluppate nel rispetto dei 10 presupposti individuati nella Metodologia CFT rivolta alla fascia d'età 5-12 anni: Giocatore come protagonista; organizzazione dell'allenamento; clima sereno; elevato tempo di impegno motorio; + gioco – esercizi; educare attraverso il movimento; appassionare allo sport; orientarsi al compito; includere; variabilità della pratica. In particolare, le 4 proposte/gioco del Torneo presentano le seguenti caratteristiche pratiche: semplicità organizzativa; numero ridotto di giocatori (3c3); elevato tempo di impegno motorio sul compito concesso ai giovani giocatori e giocatrici rispetto alle tempistiche riservate ad ogni proposta; attività situazionale che prevede scelte e confronto; elevata densità di esperienze motorie e tecniche; possibilità di successo per giocatori con caratteristiche fisico/tecniche differenti; approccio ludico; diversificazione degli obiettivi tecnici; sviluppo di principi di gioco.

In allegato dettaglio finali interprovinciali e regionale.

TROFEO CONI 2022

DISCIPLINA: CALCIO, CON GARA 3:3

La finale Regionale si svolgerà secondo il seguente programma:

Bitetto (BA), 13 GIUGNO 2022 - ore 16.30
C.COM. "A. Antonucci" – S.P. 90 – BITETTO (BA) –

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 49) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Si precisa che in occasione di tali attività, le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

Le società inoltre sono tenute a rispettare le norme COVID in vigore.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di	Orario
SSD WOMEN LECCE ARL	C.S. "CAT" Merine – LECCE (LE)	16 Giugno 2022	Dalle 17:00 alle 19:00
SSD WOMEN LECCE ARL	C.S. "La Torre" – CASTRIGNANO	23 Giugno 2022	Dalle 17:00 alle 19:00
ASD FABRIZIO MICCOLI	C.S. Comunale – SAN	4-5-6 Luglio	Dalle 18:00 alle 20:00
S S C B A R I S P A	Antistadio San Nicola Strada	9-10 Giugno	Dalle 16:00 alle 19:00
S S C B A R I S P A	Antistadio San Nicola Strada	11 Giugno 2022	Dalle 10:00 alle 12:30

CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice	Luogo	Giorni di	Referente
ASD PELLEGRINO SPORT	C.S. "Pellegrino" Via Capo del	Dal 10/06/2022	Pellegrino Marco
ASD AVANTI ALTAMURA	C.S. "Avanti" – ALTAMURA (BA)	Dal 13/06/2022	Quattromini
ASD FUTURA MONTERONI	C.S. Comunale di Monteroni di	Dal 13/06/2022	Lorenzo Mauro
ASD COSMANO SPORT	C.S. Piazza Achille Donato	Dal 13/06/2022	Cosmano
ASD PRO GIOVENTU' NOICATTARO	C.S. "Berardi" – NOICATTARO	Dal 13/06/2022	Liturri Martino
SSD WOMEN LECCE ARL	C.S. "La Torre" –	Dal 16/06/2022	De Lorenzis
ASD GIGI ORLANDINI	C.S. "A. Guarini" – MESAGNE	Dal 4/07/2022 al	Ligorio Cosimo
ASD PINK ALTAMURA	C.S. "Sporting Club" Via	Dal 13/06/2022	Centonze
ASD APULIA TRANI	C.S. "Apulia Center" Via San	Dal 7/06/2022 al	Mannatrzio
POL. D. BELLAVISTA	C.S. "Bellavista Soccer" Via	Dal 13/06/2022	Cosma Lopraino

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Nazionale: **Torneo Valle d'Itria**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. BS SOCCER TEAM FASANO**
Categoria di partecipazione: **Esordienti Misti**
Periodo di svolgimento: **10 - 12 giugno 2022**

Torneo Nazionale: **"Gargano OK - Trofeo Zangardi Cup"**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. SQUADRA DEL CUORE**
Categoria di partecipazione: **Pulcini Misti**
Periodo di svolgimento: **15 - 17 giugno 2022**

Torneo Regionale: **2° Torneo "Millennio"**
Organizzato dalle Società: **A.C. TAF Ceglie Messapica**
Categoria di partecipazione: **Piccoli Amici**
Periodo di svolgimento: **16 giugno 2022**

PROGRAMMA GARE

ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
NITOR	MOLFETTA CALCIO	R	15/06/2022 18:00	PRE-CAMPO COMU FANUZZI ER.AR	BRINDISI

RISULTATI

ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
NITOR	- PHOENIX TRANI	0 - 0	

UNDER 17 FEMMINILE INTERREGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
BARI S.P.A.	- PALERMO. 14	0 - 10	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
(1) BARI S.P.A.	- NAPOLI FEMMINILE U17	0 - 6	
PINK SPORT TIME	- PALERMO. 14	3 - 4	
ROMA UNDER 17 FEM	- CROTONE S.R.L. 14	7 - 0	

(1) - disputata il 31/05/2022

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 7/6/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 2/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CINIERI MARTA

(NITOR)

CARLONE MARIALUIGIA

(PHOENIX TRANI)

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE INTERREGIONALE

GARE DEL 31/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

OLMO CHIARA

(NAPOLI FEMMINILE U17)

GARE DEL 2/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

ROMA UNDER 17 FEM

Mancata predisposizione sos.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VETERE VERONICA

(CROTONE S.R.L. 14)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ALIBRANTI ADELE

(ROMA UNDER 17 FEM)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FORCINITI MARIAPIA

(CROTONE S.R.L. 14)

SCERBO MARIANNA

(CROTONE S.R.L. 14)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PUGLIA

DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio Costantino (Relatore) e dell'Avv. Giuseppe Conte (Componente), del Sig. Pasquale Cariello (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 30 Maggio 2022, ha adottato il seguente provvedimento

nel procedimento

disciplinare nr. 386pfi21-22, promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota del 20 aprile 2022 (Prot. 8183/386 pfi 21-22/pm/VDB), nei confronti dei sottoelencati deferiti:

- sig. Simone Stranieri

-all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Polisportiva SS Annunziata Mesagne, per rispondere della violazione degli artt. 4 comma 1 e 38 del CGS, per avere lo stesso, in data 5.12.2021, in occasione della gara ASD Accademia Calcio Mesagne – ASD Polisportiva S. Annunziata, valevole per il campionato giovanissimi under 15, al termine del primo tempo e nel mentre faceva rientro negli spogliatoi, colpito con una gomitata al volto il calciatore sig. Domenico Gaetano, senza provocare allo stesso lesioni;

-violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 3 e 39 del CGS, in quanto lo stesso in data 5.12.2021, in occasione della gara ASD Accademia Calcio Mesagne – ASD Polisportiva S. Annunziata, valevole per il campionato giovanissimi under 15, al termine dell'incontro è andato insieme con altri compagni, individuati nei sig.ri Cosimo Di Benedetto e Matteo Lupo, verso la rete di divisione dal recinto di giuoco - posta in adiacenza alla tribuna scoperta dello stadio - ed ivi giunto ha strappato uno striscione inneggiante alla società Accademia Calcio Mesagne;

- sig. Cosimo Di Benedetto

- all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Polisportiva SS Annunziata Mesagne, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 3 e 39 del CGS, in quanto lo stesso, in data 5.12.2021 ed in occasione della gara ASD Accademia Calcio Mesagne – ASD Polisportiva S. Annunziata, valevole per il campionato giovanissimi under 15, al termine dell'incontro è andato insieme con altri compagni, individuati nei sig.ri Simone Stranieri e Matteo Lupo, verso la rete di divisione dal recinto di giuoco - posta in adiacenza alla tribuna scoperta dello stadio - ed ivi giunto ha strappato uno striscione inneggiante alla società Accademia Calcio Mesagne;

- sig. Matteo Lupo

- all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Polisportiva SS Annunziata Mesagne, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 3 e 39 del CGS, in quanto lo stesso, in data 5.12.2021 ed in occasione della gara ASD Accademia Calcio Mesagne – ASD Polisportiva S. Annunziata, valevole per il campionato giovanissimi under 15, al termine dell'incontro è andato insieme con altri compagni, individuati nei sig.ri Simone Stranieri e Cosimo Di Benedetto, verso la rete di divisione dal recinto di giuoco - posta in adiacenza alla tribuna scoperta dello stadio - ed ivi giunto ha strappato uno striscione inneggiante alla società Accademia Calcio Mesagne;

- Società Polisportiva SS Annunziata Mesagne

per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 comma 2 del CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, oggetto dei rispettivi deferimenti.

FATTO E DIRITTO

Con atto del 20 aprile 2022 (prot. 6684/386 pfi21-22/PM/vdb) che qui, per motivi di brevità, si intende integralmente riportato, la Procura Federale della F.I.G.C. ha promosso il presente Procedimento disciplinare ai danni dei sigg. Simone Stranieri, Cosimo Di Benedetto, Matteo Lupo e della Polisportiva SS Annunziata Mesagne, in relazione ai capi di incolpazione loro ascritti, sopra riportati.

All'esito delle indagini della Procura Federale, svolte nei termini di rito ed in cui – si evidenzia sin d'ora – assumevano particolare rilievo le dichiarazioni confessorie rese da tutti gli incolpati nel corso delle rispettive audizioni, questo Tribunale Federale Territoriale ha disposto la convocazione degli stessi deferiti per l'udienza del 19.5.2022, giusta comunicazione pec del 29.4.2022.

All'udienza del 19.5.2022 sono comparsi l'Avv. Raffaele Di Ponzio per la Procura Federale, l'Avv. Gianfrancesco Castrignanò quale legale rappresentante della Pol. SS. Annunziata Mesagne e l'Avv. Jacopo Antonio Ahmad, per gli incolpati.

In tale sede, le Parti e la Procura hanno dato atto di essersi preventivamente accordate sulla misura delle sanzioni, ai sensi dell'art. 127 comma 1 del CGS, nei termini che seguono: 1) per il tesserato Simone Stranieri squalifica per 3 giornate di gara; 2) per i tesserati Cosimo Di Benedetto e Matteo Lupo squalifica per 2 giornate di gara; 3) per la società Pol. SS. Annunziata Mesagne ammenda di €. 250,00. Il Tribunale, preso atto della suddetta proposta di patteggiamento delle pene - nonché della richiesta di rinvio tecnico del difensore degli incolpati - finalizzato all'acquisizione della necessaria procura speciale da parte dei genitori esercenti la potestà genitoriale sui tesserati minorenni, ha rinviato la discussione del procedimento all'udienza del 30.5.2022.

All'udienza del 30.5.2022 sono intervenuti l'Avv. Raffaele Di Ponzio per la Procura Federale, l'Avv. Gianfrancesco Castrignanò per la Pol. SS. Annunziata Mesagne e l'Avv. Jacopo Antonio Ahmad, per gli incolpati. Sono stati depositati ed acquisiti dal Tribunale i moduli di "patteggiamento della pena", sottoscritti dalle parti, dai genitori dei soggetti minori - le cui firme sono state autenticate dal legale munito di procura speciale – nonché dalla Procura Federale, rappresentata dal citato Avv. Di Ponzio.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

Il Collegio, nell'esercizio dei poteri ascritti dall'art. 127 comma 3 del C.G.S., reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni prospettate per i tesserati e per la società di appartenenza.

Al riguardo hanno assunto valore decisivo le dichiarazioni confessorie dei calciatori sigg. Stranieri, Di Benedetto e Lupo, emerse nel corso delle rispettive audizioni e rese (tutte) il 29.1.2022, rispetto ai fatti loro ascritti nei capi di incolpazione.

In particolare, nei verbali in atti, risulta che lo Stranieri ha ammesso di aver colpito con una gomitata al volto, al termine della prima frazione di gara, un calciatore della Asd Accademia Calcio Mesagne (incorrendo nella violazione degli artt. 4 comma 1 e 38 del C.G.S.); il Di Benedetto ed il Lupo, unitamente allo stesso Stranieri, hanno ammesso di aver strappato, al termine della gara, uno striscione inneggiante alla società Accademia Calcio Mesagne (con ciò incorrendo nella violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 3 e 39 del C.G.S.). L'assunzione di responsabilità, di cui sono permeati i verbali di audizione e la raggiunta consapevolezza, in capo ai tre tesserati, del disvalore delle condotte assunte, giustifica per questo Tribunale la riduzione delle sanzioni nella misura patteggiata tra le parti in 3 giornate di squalifica per lo Stranieri (per questi, il Collegio ha altresì tenuto in considerazione il *fair play* osservato in occasione di altra partita, ove si era contraddistinto positivamente per aver portato a spalle, accompagnandolo fuori dal campo, un avversario infortunato), in 2 giornate ciascuno per il Di Benedetto ed il Lupo, nonché - in ultimo - nell'ammenda di € 250,00 per la società. Deve pure darsi atto, sempre ai fini dell'affermata congruità delle sanzioni, che la società calcistica ha a suo tempo richiamato i propri tesserati ad una condotta più consona ai basilari principi di correttezza e di lealtà sportivi, comminando la sospensione di 15 giorni da ogni attività.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, letto il deferimento della Procura Federale e gli atti di indagine ad esso allegati;

preso atto della proposta di patteggiamento delle pene, condivisa tra le parti e la Procura Federale;

ritenute congrue le sanzioni proposte;

visto l'art. 127 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva

DELIBERA

di dichiarare l'efficacia di tale proposta e, per l'effetto,

- 1) di infliggere al sig. Simone Stranieri la sanzione sportiva della squalifica per 3 giornate di gara;
- 2) di infliggere al sig. Cosimo Di Benedetto la sanzione sportiva della squalifica per 2 giornate di gara;
- 3) di infliggere al sig. Matteo Lupo la sanzione sportiva della squalifica per 2 giornate di gara;
- 4) di infliggere alla Pol. SS. Annunziata Mesagne la sanzione sportiva dell'ammenda pari ad € 250,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro Carrozzini (Relatore) e dell'Avv. Nicola Fantetti (Componente), del Sig. Pasquale Cariello (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella seduta del 30 Maggio 2022 ha adottato la seguente

DECISIONE

Relativamente

all'atto di deferimento della Procura Federale datato 6 maggio 2022, promosso a carico:

- a. del Sig. Giuseppe De Cagna, in qualità di dirigente dell'ASD De Cagna 2010 Otranto;
- b. dell'ASD De Cagna 2010 Otranto.

PREMESSA

Con atto di deferimento datato 6 maggio 2022, la Procura Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. De Cagna Giuseppe, quale dirigente dell'ASD De Cagna 2010 Otranto, per violazione degli artt. 4, comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, nel corso dell'attività istruttoria, aveva accertato che lo stesso aveva proferito, su piattaforma social Facebook, sulla pagina della ASD De Cagna 2010 Otranto, sulla propria pagina personale e sul portale della testata giornalistica "*Salentosport.net*", le seguenti frasi: ***"A voler pensar male questa rivoluzione è stata più utile alle elezioni della LND Puglia del 2021 che al calcio di questa terra"; "Un'assurdità, è tutto allucinante. Sono due anni che protesto e ci metto la faccia – va giù duro De Cagna – di fronte ai vertici del calcio pugliese e del suo presidente, ho preso anche squalifiche perché quando non si hanno considerazioni plausibili da contrapporre, si squalificano si multano le voci fuori dal coro"; "(...) nei momenti di rinnovo i giochi sono già fatti, questi signori da poco rieletti per l'ennesima volta raccolgono le deleghe dalle varie società per votarsi da soli il giorno in cui si vota, ci sono i galoppini che girano per tempo per prendersi queste deleghe in cambio di favori di vario genere ed anche inimmaginabili, come iscrizioni a rate ecc. ecc., quindi fin quando ci saranno più lecchini che imbianchini questi signori continueranno a rovinare il calcio pugliese e poi anche quello nazionale, perché questi fenomeni che sono al comando state tranquilli che verranno eletti a livello nazionale perché sono organizzati abbastanza bene, poi facilitati dai soldi che gestiscono che sono tantissimi."***

Tali espressioni, sempre a mente della prospettazione della Procura Federale, erano da ritenersi obiettivamente offensive, poiché tali da ledere direttamente il prestigio ed il decoro propri tanto del Comitato regionale e del suo Presidente, quanto della Federazione intesa nel suo complesso, revocando in dubbio il rispetto e soprattutto la credibilità degli organi direttivi della Federazione, sia a livello regionale che nazionale, nonché di tutto sistema e la struttura dirigenziale del mondo del calcio, finendo per travalicare qualsivoglia pur legittimo esercizio del diritto di critica e di opinione.

Riteneva, inoltre, la Procura Federale che, da tali atti e comportamenti, conseguisse la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva della società ASD De Cagna 2010 Otranto, per la quale - all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione - era tesserato il Sig. De Cagna Giuseppe, in qualità di vice presidente dotato di poteri di rappresentanza.

Il processo veniva discusso all'udienza del 30 maggio 2022, ove compariva il solo rappresentante della Procura Federale Avv. Raffaele Di Ponzio - che concludeva con la seguente richiesta di adozione di sanzioni disciplinari: **a.** al sig. De Cagna Giuseppe l'inibizione per mesi 3; **b.** all'ASD De Cagna 2010 Otranto l'ammenda di € 600,00.

All'esito della Camera di Consiglio il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 141 del 30.5.2022.

MOTIVAZIONE

La tesi accusatoria esposta dalla Procura Federale, oltre a non essere stata contestata dagli incolpati, è risultata documentalmente provata.

Infatti, in allegato all'atto di deferimento del 6.5.2022, risultano essere presenti gli stralci delle frasi e delle parole riportate in premessa, tratte dalla piattaforma social Facebook, rinvenibili sulla pagina dell'ASD De Cagna 2010 Otranto, sulla pagina personale dello stesso De Cagna e presenti anche sul portale della testata giornalistica "*Salentosport.net*".

Tale compendio probatorio non è mai stato disconosciuto dagli incolpati, né mai oggetto di successiva rettifica e/o abiura di qualsivoglia natura.

Significativo, in tal senso, è il comportamento processuale dei soggetti sottoposti a deferimento che, pur avendo ritualmente ricevuto la notifica del provvedimento in esame, hanno preferito rimanere contumaci.

Appare evidente che il contenuto delle frasi e delle parole proferite dal sig. De Cagna integri specificatamente la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 4 comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dato il loro inequivoco contenuto offensivo e denigratorio che travalica, obiettivamente, il pur legittimo esercizio del diritto di critica e di opinione.

A tanto consegue, essendo stato dimostrato documentalmente (cfr. posizione tesseramento, fogli 18 e 19, del dirigente interessato allegato all'atto di deferimento) che, all'epoca in cui il sig. De Cagna proferiva le suddette espressioni, costui ricopriva la carica di vice-presidente, dotato dei poteri di rappresentanza dell'ASD De Cagna 2010 Otranto: ne deriva la responsabilità diretta di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

In merito alle richieste conclusive del rappresentante della Procura Federale si osserva come, ai sensi del combinato disposto degli artt. artt. 4 comma 1 e 23 commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, alla sanzione sportiva dell'inibizione per il dirigente consegue per costui anche l'ammenda che, inoltre, deve essere comminata alla società di appartenenza per un pari importo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 82 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame

DELIBERA

- 1) di infliggere al sig. Giuseppe De Cagna, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 comma 1 e 23 commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva dell'inibizione per mesi 3 e l'ammenda pari ad € 400,00;
- 2) di infliggere all'ASD De Cagna 2010 Otranto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 comma 1 e 23 commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva dell'ammenda pari ad € 400,00.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 20/6/2022.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 9/6/2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci